Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 giugno 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — **piazza dei Tribunali, 5/F**
FIRENZE — **via Cavour, 46/R**
GENOVA — **via XII Ottobre, 172/R**
MILANO — **Galleria Vittorio Emanuele, 3**
NAPOLI — **via Chiaia, 5**
PALERMO — **via Ruggero Settimo, 37**
ROMA — **via del Tritone, 61/A**
TORINO — **via Roma, 80**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. **184**.

Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori . . . . Pag. 4907

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. **185**.

Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori . . . . Pag. 4908

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1978.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino « Barbera del Monferrato » . . . . Pag. 4908

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Ripartizione fra tutte le regioni del fondo di lire 20.192.224.861 per gli asili-nido (legge n. 1044/71 e n. 891/77). Pag. 4909

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Assegnazione alle regioni Calabria, Abruzzo e Puglia di lire 5,1 miliardi, accantonamento residuo della disponibilità per il 1978 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403. Pag. 4910

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettropompe, in Rovigo . . Pag. 4910

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Madonia Caterina La Barbera, in Palermo . . . . Pag. 4911

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti, in Oleggio Castello . . . . Pag. 4911

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.
Autorizzazione alla società « Società fiduciaria udinese S.r.l. », in Udine, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 4912

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1979.
Determinazione del tasso d'interesse dovuto dai datori di lavoro agli enti di previdenza e assistenza per dilazioni nella regolarizzazione dei debiti contributivi ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 . Pag. 4912

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1979.
Applicazione fino al 9 maggio 1980 del costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con i decreti ministeriali 10 maggio 1977 e 9 maggio 1978 . . . . . . Pag. 4913

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.
Modifica alla denominazione della società « Fiduciaria italo-svizzera S.p.a. », in Milano, in « Fis fiduciaria generale S.p.a. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 4913

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sardegna . . . . . Pag. 4913

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1979.
Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari. Pag. 4914

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1979.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa mutua assistenza per il personale dell'azienda elettrica municipale di Milano . . . . Pag. 4914

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.
Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino . . . . . . Pag. 4915

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore di Zoppola . . . . Pag. 4915

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobil Cisette, in Mondavio . . . . Pag. 4916

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia di Siracusa . . . . Pag. 4916

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle. Pag. 4916

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore di Zoppola . . . . Pag. 4917

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.
Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia di Siracusa . . . . Pag. 4917

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli, in Colonnella . . Pag. 4917

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle. Pag. 4918

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Gela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic . . . . Pag. 4918

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic . . . . Pag. 4919

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobil Cisette, in Mondavio . . . . Pag. 4919

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli, in Colonnella . . Pag. 4919

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1979.
Modalità di versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto corrispondente alla maggiore detrazione prevista dall'art. 18, primo comma, della legge 12 agosto 1975, n. 675. Pag. 4920

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1979.
Disposizioni nazionali per il pagamento dell'aiuto comunitario alla produzione dei foraggi essiccati o trasformati nella campagna di commercializzazione 1979-80 Pag. 4920

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 19/1979. Modificazioni ed integrazioni al provvedimento CIP n. 33/1978. Pag. 4922

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla Università di Pisa ad accettare una donazione Pag. 4922

Ministero di grazia e giustizia: Avviso di rettifica Pag. 4922

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica. Pag. 4922

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4923

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso a tre posti di ispettrice di polizia in prova . . . Pag. 4924

Ministero del tesoro: Concorso a cinquantacinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale . Pag. 4926

Ministero della sanità:

Elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'articolo 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . Pag. 4929

Elenco degli aiuti di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148. Pag. 4929

Elenco degli aiuti di geriatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . Pag. 4929

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia . . . . Pag. 4930

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano: Concorso pubblico ad undici posti di revisore tecnico, carriera di concetto, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e proroga del termine per la presentazione delle domande . . . . . . Pag. 4930

Ospedali civili di Genova-S. Pier d'Arena: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 4930

Ospedale « S. Maria Goretti » di Latina: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia . . . . . Pag. 4930

Ospedali « Eur-Garbatella » di Roma: Concorso ad un posto di aiuto dirigente di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche . Pag. 4930

Ospedali di Bormio e Sondalo: Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale . . . . Pag. 4931

Ospedali riuniti di Parma: Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi . . . . Pag. 4931

Ospedale civile « Immacolata Concezione » di Piove di Sacco: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 4931

Ospedali della Val di Nievole di Pescia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 4931

Ospedale « S. Francesco » di Barga: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia. Pag. 4931

Ospedale per le malattie dell'apparato respiratorio « G. F. Ingrassia » di Palermo: Concorso ad un posto di primario di pneumotisiologia . . . . Pag. 4931

Ospedali di Gavardo e Salò: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia . . . . . . Pag. 4931

Ospedale di circolo « Umberto I » di Bellano: Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia. Pag. 4931

REGIONI

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1979, n. **19.**

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, concernente norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura . . . . Pag. 4932

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1979, n. **20.**

Disciplina dei mercati all'ingrosso . . . . Pag. 4932

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1979, n. **21.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 . . . . Pag. 4936

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. **184.**

Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio e industria di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1969, n. 776, con il quale sono state apportate variazioni alla precedente tariffa;

Vista la deliberazione n. 45 del 27 gennaio 1977, con cui la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori;

Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recanti norme in materia di diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:

A) Titoli del debito pubblico Titoli delle aziende autonome dello Stato Titoli emessi da regioni, province e comuni Obbligazioni fondiarie ed edilizie	Esenti
B) Titoli garantiti dallo Stato Titoli assimilati o parificati alle obbligazioni fondiarie ed edilizie Titoli assimilati o parificati alle cartelle di credito comunale e provinciale	Diritto fisso L. 100.000, diritto proporzionale L. 1.000 per ogni miliardo di capitale in circolazione

L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore.

Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa, in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno, sull'importo

del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale già quotato.

Art. 2.

Le azioni di risparmio sono soggette ai diritti per l'ammissione a quotazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1969, n. 776.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1979

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1979
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. 185.

Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio e industria di Torino, con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 276, con il quale, nel modificare la precedente tariffa, è stata confermata la predetta esenzione;

Vista la deliberazione n. 40 del 1° febbraio 1979, con cui la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori;

Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recanti norme in materia di diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:

Titoli	Diritti
A) Titoli del debito pubblico Titoli delle aziende autonome dello Stato Titoli emessi da regioni, province e comuni Obbligazioni fondiarie ed edilizie	Esenti
B) Titoli garantiti dallo Stato Titoli assimilati o parificati alle obbligazioni fondiarie ed edilizie Titoli assimilati o parificati alle cartelle di credito comunale e provinciale	Diritto fisso L. 100.000, diritto proporzionale L. 1.000 per ogni miliardo di capitale in circolazione

L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore.

Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa, in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno, sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale già quotato.

Art. 2.

Le azioni di risparmio sono soggette ai diritti per la ammissione a quotazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 276.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1979

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1979
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1978.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino « Barbera del Monferrato ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970, contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976, contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 1970, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra

citato, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Barbera del Monferrato », ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate e tenuto conto di quanto stabilito nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Barbera del Monferrato », di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino di cui trattasi, del riferimento al nome del vitigno dal quale il detto vino deriva;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Barbera del Monferrato », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, è modificato come appresso:

« Il vino "Barbera del Monferrato" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni, nelle proporzioni appresso indicate:

Barbera: dall'85 al 90%;

Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: dal 10 al 15% ».

Art. 2.

Fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti la cui base ampelografica sia conforme a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Barbera del Monferrato » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per informare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, dandone comunicazione al competente ufficio regionale.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1978

PERTINI

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1979
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 187

(4000)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Ripartizione fra tutte le regioni del fondo di lire 20.192.224.861 per gli asili-nido (legge n. 1044/71 e n. 891/77).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, numero 1044 »;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito a favore delle regioni uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l'art. 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, in base ai quali il predetto fondo integrativo viene alimentato:

a) da un contributo a carico dello Stato, sul bilancio 1978, per complessivi 20 miliardi;

b) da un contributo a carico dell'INPS e di altri enti previdenziali, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976;

Visto il decreto del Ministero del tesoro in data 15 dicembre 1978, n. 171810, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 165, con il quale è stata apportata variazione in aumento al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per un ammontare di lire 20.192.224.861 versati dall'INPS di cui L. 19.900.000.000 quale acconto anno 1978 e L. 292.224.861 quale versamento degli altri enti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 20.192.224.861, in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978, con il quale è stata effettuata la ripartizione di L. 55.800.000.000 tra tutte le regioni a statuto ordinario e speciale nonché alle provincie autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, dei contributi versati dall'INPS per gli scopi citati nelle premesse, al bilancio dello Stato per la costruzione degli asili-nido comunali previsti dalla legge n. 1044/71, come segue:

Piemonte	L.	1.487.054.740
Valle d'Aosta	»	52.276.970
Lombardia	»	2.935.538.090
Bolzano	»	325.094.820
Trento	»	287.739.400
Veneto	»	1.467.475.300
Friuli-Venezia Giulia	»	389.042.400
Liguria	»	518.266.450
Emilia-Romagna	»	1.218.621.280
Toscana	»	1.018.715.700
Umbria	»	332.262.260

Marche	L.	459.919.890
Lazio	»	1.705.560.735
Abruzzo	»	447.780.660
Molise	»	107.490.850
Campania	»	2.230.680.000
Puglia	»	1.563.218.550
Basilicata	»	322.472.561
Calabria	»	779.651.340
Sicilia	»	1.940.905.000
Sardegna	»	602.457.865
	L.	20.192.224.861

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 20.192.224.861 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 255

(5222)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Assegnazione alle regioni Calabria, Abruzzo e Puglia di lire 5,1 miliardi, accantonamento residuo della disponibilità per il 1978 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che prevede per l'anno finanziario 1978 un incremento di lire 300 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970;

Visto l'art. 6 della legge 3 gennaio 1978, n. 2;

Vista la legge n. 356/1976, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978, e successivi provvedimenti di variazione;

Viste le delibere del CIPE del 13 aprile 1978 e del 22 giugno 1978;

Viste le proposte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 15 settembre 1978, prot. n. 22636 e del 15 novembre 1978, prot. n. 24736, di assegnare la residua somma di lire 5,1 miliardi della disponibilità per l'anno 1978 di cui all'art. 1 della legge n. 403/1977 alle regioni Calabria, Abruzzo e Puglia, in considerazione delle eccezionali calamità naturali da cui sono stati colpiti i territori delle suddette regioni;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, nella seduta del 13 dicembre 1978;

Vista la delibera del CIPE del 25 gennaio 1979, con la quale, in accoglimento delle anzidette proposte, viene assegnata alla regione Calabria la somma di lire 2 miliardi, alla regione Abruzzo la somma di lire 1,6 miliardi ed alla regione Puglia la somma di lire 1,5 miliardi;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle somme indicate;

Decreta:

A valere sul residuo accantonamento di lire 5,1 miliardi del fondo di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'anno finanziario 1978, sono assegnate le seguenti somme:

Calabria	L.	2.000.000.000
Abruzzo	»	1.600.000.000
Puglia	»	1.500.000.000
Totale	L.	5.100.000.000

La spesa di lire 5,1 miliardi derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979, in conto residui per l'anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 140

(4729)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettropompe, in Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elettropompe di Rovigo, con effetto dal 13 ottobre 1975;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1977 e 21 giugno 1977, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettropompe di Rovigo, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5508)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Madonia Caterina La Barbera, in Palermo.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di lubrificanti di origine e provenienza U.S.A. la ditta Madonia Caterina La Barbera di Palermo ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 10.322,50 di cui al mod. *B*-Import n. 4968688 rilasciato dalla Banca provinciale lombarda di Milano in data 20 marzo 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Palermo dal 20 giugno al 2 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, da cinquanta a centosessantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 902/11050 del 18 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato dalla inadeguatezza dei magazzini della ditta importatrice ad ospitare tutta la merce acquistata, fatto imputabile a diretta responsabilità dell'operatore;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 10 maggio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Madonia Caterina La Barbera mediante fidejussione della Banca provinciale lombarda di Milano nella misura del 5% di $ USA 10.322,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4005)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti, in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di giocattoli di origine e provenienza Spagna la ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello ha effettuato un pagamento anticipato di P.tas 450.000 di cui al mod. *B*-Import numero 4094782 rilasciato dalla sede di Novara della Cassa di risparmio delle provincie lombarde in data 12 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arona il 25 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di centotre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989831 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo sdoganamento è stato determinato da motivi di natura strettamente aziendale in quanto l'operatore avrebbe dato la precedenza allo sdoganamento di merci per le quali c'era un più rapido assorbimento da parte del mercato interno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 25 settembre 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di P.tas 450.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4546)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

Autorizzazione alla società « Società fiduciaria udinese S.r.l. », in Udine, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Società fiduciaria udinese S.r.l. », con sede in Udine, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Società fiduciaria udinese S.r.l. », con sede in Udine, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(4439)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1979.

Determinazione del tasso d'interesse dovuto dai datori di lavoro agli enti di previdenza e assistenza per dilazioni nella regolarizzazione dei debiti contributivi ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il quale prevede che l'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non può essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il comitato esecutivo dell'A.B.I., con delibera in data 12 settembre 1978, ha fissato al 15% la misura del « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'interesse di dilazione che sarà corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 16%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(4640)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1979.

Applicazione fino al 9 maggio 1980 del costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con i decreti ministeriali 10 maggio 1977 e 9 maggio 1978.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1977, n. 146, con il quale è stato determinato, per la prima volta, detto costo di costruzione e sono state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1978, n. 180, con il quale il costo di costruzione è stato determinato, nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977, fino al 9 maggio 1979;

Ritenuto che in vista della scadenza di tale secondo decreto è necessario provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 6;

Decreta:

Il costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con i suindicati decreti ministeriali 10 maggio 1977 e 9 maggio 1978 trova applicazione fino al 9 maggio 1980.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

(4647)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Modifica alla denominazione della società « Fiduciaria italo-svizzera S.p.a. », in Milano, in « Fis fiduciaria generale S.p.a. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme d'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1965, con il quale la società « Fiduciaria italo-svizzera S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 16 novembre 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Fis fiduciaria generale S.p.a. », nonchè la successiva comunicazione-istanza del 6 dicembre 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente variazione del citato decreto ministeriale 19 agosto 1965;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 19 agosto 1965 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società « Fiduciaria italo-svizzera S.p.a. », con sede in Milano, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Fis fiduciaria generale S.p.a. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 19 agosto 1965, si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(4615)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sardegna.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, numero 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità

atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari: gelate del 13, 14, 15 aprile 1978.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Oristano - gelate del 13, 14, 15 aprile 1978:

comuni di Arborea, Baratili S. Pietro, Cabras, Marrubiu, Mogoro, Narbolia, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, S. Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, San Vero Milis, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes (parte del territorio comunale), Uras, Villaurbana, Ziddiani, Zerfaliu.

Nuoro - gelate del 13, 14, 15 aprile 1978:

comune di Bosa, intero territorio comunale per la vite, per gli agrumi e per i frutteti;

comune di Suni, territorio a ovest della strada statale Suni-Cuglieri per la vite;

comune di Flussio, territorio a ovest della strada statale Suni-Cuglieri per la vite;

comune di Tinnura, territorio a ovest della strada statale Suni-Cuglieri per la vite;

comune di Magomadas, territorio a ovest della strada statale Suni-Cuglieri per la vite;

comune di Modolo, intero territorio comunale per la vite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

(4651)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1979.

Commissione per la tenuta degli albi nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1977, concernente il rinnovo della suddetta commissione;

Vista la comunicazione della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, datata 4 maggio 1979, con la quale il dott. Vincenzo Alessandri, viene designato quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Emilio Kronn ed il dott. Cesare Tabacchini viene designato membro supplente;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Alessandri è nominato membro effettivo presso la commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, in sostituzione del dott. Emilio Kronn ed il dott. Cesare Tabacchini viene nominato membro supplente della commissione stessa, entrambi in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1979

Il Ministro: STAMMATI

(5227)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa mutua assistenza per il personale dell'azienda elettrica municipale di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
ED
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge sopra citata, di dover provvedere, in particolare, nei confronti della Cassa mutua assistenza per il personale dell'azienda elettrica municipale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Piero Radice è nominato commissario liquidatore della Cassa mutua assistenza per il personale dell'azienda elettrica municipale di Milano.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 22 maggio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(5223)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia e per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1978, con il quale è stata determinata la classe iniziale di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino;

Visto l'art. 6, secondo comma, del citato decreto presidenziale in base al quale la classe iniziale di contribuzione non può essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilito a norma dell'art. 4 del decreto presidenziale medesimo;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state determinate le nuove misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto che le classi iniziali di contribuzione determinate con il precitato decreto ministeriale 15 novembre 1978 per i settori di attività merceologiche relativi agli autotrasportatori, al facchinaggio svolto presso i mercati generali ed ai tassisti risultano inferiori a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilito con decreto ministeriale 29 luglio 1978 e che pertanto occorre procedere alla revoca del decreto ministeriale 15 novembre 1978;

Ritenuta inoltre l'opportunità di procedere per gli anzidetti settori di attività merceologiche a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato, con effetto dalla sua entrata in vigore, il decreto ministeriale 15 novembre 1978, nella parte in cui stabilisce la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto appartenenti ai settori di attività merceologiche relativi agli autotrasportatori, al facchinaggio svolto presso i mercati generali ed ai tassisti.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

autotrasportatori: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili;

taxisti: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 95.000 mensili;

facchinaggio svolto presso i mercati generali: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 95.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5021)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore di Zoppola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Ideal Standard, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone);

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 30 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone), è prolungata fino al 30 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5400)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobil Cisette, in Mondavio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Mobil Cisette, con sede in Mondavio (Pesaro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobil Cisette, con sede in Mondavio (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1978 al 14 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5408)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia di Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia (Siracusa);

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1978, 26 settembre 1978, 27 settembre 1978, 4 dicembre 1978 e 5 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 settembre 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia (Siracusa), è prolungata fino al 18 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5404)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 19 marzo 1979, 20 marzo 1979 e 21 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1976 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento), è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5406)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore di Zoppola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Ideal Standard, *stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore di Zoppola* (Pordenone);

Visti i decreti ministeriali 21 ottobre 1978 e 30 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 30 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone), è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5401)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia di Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia (Siracusa);

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1978, 26 settembre 1978, 27 settembre 1978, 4 dicembre 1978, 5 dicembre 1978 e 30 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 settembre 1977 al 18 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia (Siracusa), è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5405)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli, in Colonnella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo);

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo), è prolungata fino al 29 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5410)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 19 marzo 1979, 20 marzo 1979, 21 marzo 1979 e 30 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1978 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5407)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Gela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic, sospesi il 15 dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 27 giugno 1978, 19 novembre 1978 e 3 febbraio 1979 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per i lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5402)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Ragusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic, sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 27 giugno 1978, 19 settembre 1978 e 3 febbraio 1979, di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5403)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobil Cisette, in Mondavio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Mobil Cisette, con sede in Mondavio (Pesaro);

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 giugno 1978 al 14 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobil Cisette, con sede in Mondavio (Pesaro), è prolungata fino all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5409)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli, in Colonnella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1979 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 29 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo), è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5411)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1979.

Modalità di versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto corrispondente alla maggiore detrazione prevista dall'art. 18, primo comma, della legge 12 agosto 1975, n. 675.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 18 settembre 1978 concernente le modalità di rilascio delle quietanze relative ai versamenti per imposta sul valore aggiunto presso gli uffici IVA;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta la necessità di stabilire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18 della citata legge, le modalità di versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto corrispondente alla maggiore detrazione prevista dal primo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Articolo unico

Il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, versa l'imposta sul valore aggiunto pari alla maggiore detrazione prevista dall'art. 18, primo comma, della citata legge, mediante emissione di ordinativi di pagamento, tratti sulla contabilità speciale istituita in conformità del comma sedicesimo del menzionato art. 3, in favore del cassiere del servizio autonomo di cassa dell'ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma, che ne rilascia ricevuta mod. IVA 7, intestata al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale. Gli ordinativi di pagamento predetti saranno resi commutabili in quietanza d'entrata, con imputazione al cap. 1203 del capo VIII tasse, intestata al predetto cassiere.

L'importo dei versamenti è preventivamente determinato, ai sensi del secondo comma del suddetto art. 18, dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - Centro informativo tasse, e comunicato al « Fondo » ed al cassiere stesso che, a riscossione avvenuta, ne dà conferma al centro informativo.

L'importo di tali versamenti è comunicato, con congruo anticipo, alla Ragioneria generale dello Stato che avrà cura di assicurare le conseguenti erogazioni a favore della predetta contabilità speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PADOLFI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

(5452)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1979.

Disposizioni nazionali per il pagamento dell'aiuto comunitario alla produzione dei foraggi essiccati o trasformati nella campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio del 22 maggio 1978, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, o trasformati, che, fra l'altro, prevede la concessione dell'aiuto alla produzione dei foraggi ottenuti da prodotti raccolti nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati o trasformati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati o trasformati e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1518/78 della commissione del 30 giugno 1978 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi essiccati o trasformati;

Vista la legge del 13 maggio 1966, n. 303, relativa alla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1974, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) dei compiti derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore dei foraggi disidratati, definizione nella quale rientrano i prodotti indicati nell'art. 1 del citato regolamento (CEE) numero 1117/78;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e del controllo delle domande di aiuto;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni nazionali complementari per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle richiamate norme comunitarie, applicabili anche per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della corresponsione nella campagna di commercializzazione 1979-80 degli aiuti, previsti e disciplinati dai regolamenti comunitari citati in premessa, a favore delle imprese di essiccazione dei foraggi, aventi sede nel territorio della Repubblica italiana, vanno osservate, con riguardo alle norme contenute negli stessi regolamenti, le disposizioni integrative di applicazione stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Al pagamento dell'aiuto provvede, nei modi e nei termini stabiliti dai richiamati regolamenti comunitari, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Art. 3.

Le imprese che soddisfano alle condizioni volute dai medesimi regolamenti comunitari e che intendono conseguire gli aiuti anzidetti debbono presentare, nei modi e nei termini indicati dal regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978, apposita domanda all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), per il tramite di quello dei seguenti uffici avente circoscrizione regionale o provinciale ove ha sede l'impresa interessata:

nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige al locale ispettorato provinciale dell'agricoltura;

nella provincia autonoma di Trento all'assessorato dell'agricoltura;

nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Basilicata ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia ai rispettivi uffici periferici dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione;

nella regione Marche all'ispettorato compartimentale dell'alimentazione;

nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Art. 4.

I controlli previsti dai regolamenti comunitari ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto, da effettuarsi secondo le modalità indicate dagli stessi regolamenti, sono eseguiti, nell'ambito del territorio di competenza, dagli stessi uffici per il cui tramite è stata presentata la domanda di aiuto.

Il prelievo dei campioni per singola partita di foraggio essiccato o trasformato, deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 20 aprile 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 165 del 15 giugno 1978. E' determinato in 10 (dieci) giorni lavorativi il periodo nel corso del quale i foraggi essiccati o trasformati usciti dalle imprese sono considerati una unica partita nel caso che trattasi, rispettivamente, di uscite di foraggi derivati dalla lavorazione delle patate per partite inferiori a 500 tonnellate e di foraggi derivati dagli altri prodotti per partite inferiori a 100 tonnellate.

Art. 5.

La domanda di prefissazione anticipata dell'aiuto complementare che le imprese di essiccazione e trasformazione dei foraggi possono presentare, con la decorrenza e le modalità previste dall'apposita normativa comunitaria, va direttamente inoltrata all'A.I.M.A. che, entro il termine previsto dall'art. 1, p. 2, del reg. 3074/78 della commissione CEE del 21 dicembre 1978, provvede al rilascio del relativo certificato.

Il rilascio del certificato di aiuto complementare da parte dell'A.I.M.A. è subordinato alla costituzione, presso la stessa Azienda di Stato, di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno da parte dell'impresa richiedente di fare uscire i foraggi essiccati durante il periodo di validità del certificato.

La cauzione può essere costituita in contanti o mediante presentazione di una fidejussione bancaria prestata da uno degli istituti di credito indicati dall'A.I.M.A.

Il relativo importo deve essere di misura corrispondente all'applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978.

Le operazioni di accertamento, concernenti il rispetto dell'impegno assunto di far uscire i foraggi essiccati o trasformati durante il periodo di validità del certificato, vengono espletate dagli stessi uffici cui sono demandate le operazioni di cotnrollo per il riconoscimento del diritto all'aiuto.

Tali operazioni saranno compiute con l'osservanza delle disposizioni che all'uopo saranno diramate dall'A.I.M.A.

Art. 6.

Gli importi dell'aiuto forfettario e dell'aiuto complementare sono quelli risultanti dall'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie vigenti alla data alla quale i foraggi essiccati o trasformati sono usciti dall'impresa di trasformazione.

Art. 7.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1979

Il Ministro: MARCORA

(5507)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 19/1979. Modificazioni ed integrazioni al provvedimento CIP n. 33/1978.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 32/78 e n. 33/78 del 4 agosto 1978, relativi, rispettivamente, al prezzo delle bietole ed ai compiti della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1978-79;

Visto l'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74 che autorizza l'Italia ad accordare, fino alla campagna 1979-80, aiuti di adattamento non superiori a 5,9 u.c. a tonn./bietole al 16%, relativamente alle bietole utilizzate per la produzione di zucchero entro la quota base;

Visto il regolamento (CEE) n. 643/79 del 29 marzo 1979 relativo ai nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Considerato che la produzione di zucchero della campagna 1978-79 ha superato, oltre ogni previsione, la «quota base» essendo risultata, in via provvisoria al 31 gennaio 1979, di circa 15 milioni di q.li, per cui si è reso necessario riportare alla campagna 1979-80 q.li 333 mila circa di zucchero;

Considerato che, ai sensi della normativa comunitaria, lo zucchero riportato è da imputare, a tutti gli effetti, alla produzione della campagna successiva e che, pertanto, le suddette quantità riportate non possono beneficiare dell'aiuto riconosciuto per la produzione dell'attuale campagna ma hanno titolo per beneficiare dell'aiuto relativo alla prossima campagna;

Considerato che, al fine di evitare contrasti all'interno del settore in relazione alla situazione di pesantezza determinata dalle eccedenze di produzione, si rende opportuno anticipare ai produttori di barbabietole, per le suddette quantità di zucchero riportate, l'aiuto già autorizzato dal richiamato art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74 anche per la campagna 1979-80;

Considerato che, per effetto dei riporti suddetti, si rende inoltre necessario rideterminare la quota di aiuto da attribuire, nei limiti autorizzati, ai produttori di barbabietole sulla produzione provvisoria al netto dei riporti stessi, salvo successivo conguaglio in relazione all'importo complessivo degli aiuti che saranno riconosciuti al settore per la prossima campagna 1979-80;

Considerato che, in relazione a quanto rappresentato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le categorie interessate hanno chiesto di imputare al Fondo dei bieticoltori di cui al punto 6) del citato provvedimento CIP n. 33/78, le disponibilità che deriveranno dalla predetta operazione di anticipazione;

Tenuto conto che l'onere derivante da tale anticipazione rientra tra quelli per aiuti di adattamento e che, in caso di insufficienti disponibilità della Cassa, si provvederà eventualmente con i mezzi finanziari che saranno stabiliti per la copertura degli aiuti della prossima campagna;

Sentita la commissione centrale prezzi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, nella riunione del 3 maggio 1979;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1. — Il punto 5, lettera *a*), del provvedimento CIP n. 33/78 del 4 agosto 1978, viene integrato come segue:

« a.1) Per le bietole corrispondenti alle quantità di zucchero riportate alla campagna 1979-80, l'integrazione ai produttori di barbabietole, con le modalità previste alla precedente lettera *a*), nella misura di 5,9 u.c., pari, all'attuale tasso di conversione, a L. 7.168,50 a tonn./bietole al 16 %, nonché a L. 5.703,05 a q.le netto di zucchero bianco ».

Le conseguenti operazioni di conguaglio rispetto all'integrazione per aiuto già corrisposta a titolo provvisorio, saranno regolate con valuta del giorno successivo alla data ultima di accertamento della produzione provvisoria.

2. — La differenza tra l'integrazione già corrisposta a titolo provvisorio per aiuto bieticolo sulla produzione della campagna 1978-79 e quella che risulterà dalla rideterminazione, nei limiti consentiti, di tale integrazione rispetto alla produzione provvisoria accertata al 31 gennaio 1979 al netto delle quantità riportate, sarà imputata al Fondo bieticolo di cui al punto 6 del provvedimento CIP n. 33/78 salvo conguaglio in relazione alla produzione definitiva al momento della sua determinazione.

3. — A modifica di quanto disposto al punto 5, lettera *c*), del citato provvedimento CIP n. 33/78 circa i conguagli mese *per mese per le variazioni di produzione intervenute, detti con*guagli si effettueranno soltanto in sede di accertamento della produzione provvisoria ed in quello della produzione definitiva.

4. — Qualora le disponibilità della Cassa non fossero sufficienti a coprire l'onere, si provvederà con i mezzi finanziari che saranno stabiliti per la copertura delle integrazioni da corrispondere per la prossima campagna.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
NICOLAZZI

(5454)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 1010/1 del 23 aprile 1979 l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dai professori Aldo Romagnoli, Enrico Salutini, Alfredo Buonaccorsi e Orazio Catarsini, consistente nella somma di L. 2.000.000, per l'istituzione di un premio di studio intitolato al « Prof. Sebastiano Paltrinieri ».

(5305)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 4 dicembre 1978, concernente l'elenco delle case mandamentali ripartite in classi, secondo le dimensioni degli istituti con i relativi organici del personale di custodia e l'ammontare del rimborso forfettario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, in luogo di « *Accacia* », leggasi: « *Accadia* »; in luogo di: « *Acria* », leggasi: « *Adria* » e in luogo di: « *Laureana di Porrello* », leggasi: « *Laureana di Borrello* ».

(5438)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 16 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1979, deve intendersi rettificato in: « Decreto ministeriale 16 maggio 1979 Nomina di un componente il consiglio generale, vice presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine, facente parte del comitato amministrativo ».

(5456)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi dell'11 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,80	853,80	853,75	853,80	—	853,80	853,70	853,80	853,80	853,80
Dollaro canadese	725,75	725,75	726 —	725,75	—	725,75	725,80	725,75	725,75	725,75
Marco germanico	446,54	446,54	446,40	446,54	—	446,54	446,51	446,54	446,54	446,55
Fiorino olandese	407,85	407,85	407,98	407,85	—	407,85	407,81	407,85	407,85	407,85
Franco belga	27,796	27,796	27,78	27,796	—	27,79	27,805	27,796	27,796	27,80
Franco francese	193,02	193,02	193,20	193,02	—	193,02	192,99	193,02	193,02	193,02
Lira sterlina	1764,85	1764,85	1763 —	1764,85	—	1784,85	1765,18	1764,85	1764,85	1764,85
Lira irlandese	1683,50	1683,50	1684 —	1683,50	—	—	1684 —	1683,50	1683,50	—
Corona danese	155,01	155,01	154,93	155,01	—	155,01	155,02	155,01	155,01	155 —
Corona norvegese	164,03	164,03	164 —	164,03	—	164,03	163,99	164,03	164,03	164,05
Corona svedese	194,58	194,58	194,65	194,58	—	194,58	194,67	194,58	194,58	194,60
Franco svizzero	492,67	492,67	492,80	492,67	—	492,67	492,65	492,67	492,67	492,67
Scellino austriaco	60,578	60,578	60,63	60,578	—	60,57	60,592	60,578	60,578	60,57
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,15	17,20	—	17,20	17,10	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,914	12,914	12,9175	12,914	—	12,91	12,911	12,914	12,914	12,91
Yen giapponese	3,901	3,901	3,90	3,901	—	3,90	3,90	3,901	3,901	3,90

Media dei titoli dell'11 giugno 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,725
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,650
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	82,675
» 6 % » » 1970-85	82,350
» 6 % » » 1971-86	79,225
» 6 % » » 1972-87	78,500
» 9 % » » 1975-90	85 —
» 9 % » » 1976-91	85,650
» 10 % » » 1977-92	88,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,05
» » » » 1-10-1979	100,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,900
» » » » 1- 3-1978/80	100,900
» » » » 1- 6-1978/80	100,900
» » » » 1- 8-1978/80	100,900
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,775
» » » 10 % 1- 1-1981	97,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,950
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	97,950
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	853,75
Dollaro canadese	725,775
Marco germanico	446,525
Fiorino olandese	407,83
Franco belga	27,80
Franco francese	193,005
Lira sterlina	1765,015
Lira irlandese	1683,75
Corona danese	155,015
Corona norvegese	164,01
Corona svedese	194,575
Franco svizzero	492,66
Scellino austriaco	60,585
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	12,912
Yen giapponese	3,90

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a tre posti di ispettrice di polizia in prova

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza, modificata, nell'art. 5 della legge 1° dicembre 1966, n. 1082;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che ha approvato le norme di esecuzione di detto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'autorizzazione, di cui alla nota n. 1375/CG, in data 21 dicembre 1977, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dell'organizzazione della pubblica amministrazione, a mettere a concorso due posti nella qualifica iniziale di ispettrice in prova del ruolo della carriera direttiva del Corpo di polizia femminile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, regolarmente registrato alla Corte dei conti, con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata, relativamente all'anno 1978, a mettere a concorso, tra l'altro, un posto nella qualifica iniziale di ispettrice in prova del ruolo della carriera direttiva del Corpo di polizia femminile;

Ritenuto di dover bandire un concorso per la copertura dei tre posti di cui alle autorizzazioni sopraspecificate;

Ritenuto di non dover riservare, in relazione ai posti vacanti che occorre ricoprire e che si sono resi tali per organici di uffici di pubblica sicurezza diversi da quelli siti nella provincia di Bolzano, alcuno dei posti a concorso dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1978, registro n. 4 interno, foglio n. 288, con il quale uno dei tre posti disponibili alla data del 31 dicembre 1977 è stato messo a concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e ritenuto, pertanto, a seguito della copertura di detto posto al termine del concorso stesso, di non dover bandire alcun concorso ai sensi del succitato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, salvo conguaglio, per la frazione inferiore alla metà del posto disponibile per l'anno 1978, da effettuarsi negli anni successivi;

Ritenuto, altresì, di non dover riservare alcun posto ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in quanto il numero dei posti messi a concorso è inferiore a sei;

Visto il decreto in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza e delle carriere direttiva e di concetto del Corpo di polizia femminile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di tre posti di ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo di polizia femminile.

Le vincitrici del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione presso la Scuola superiore di polizia in Roma, verranno destinate a prestare servizio in una delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Sicilia, Sardegna.

Rimane in facoltà dell'amministrazione, comunque, assegnare le vincitrici stesse, in relazione alle esigenze di servizio, a sedi diverse da quelle sopra indicate.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili di ruolo delle amministrazioni statali, nonchè operaie permanenti dello Stato;

c) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in medicina e chirurgia o in lettere e filosofia o in economia e commercio (e titoli equipollenti: laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, legge 8 marzo 1958, n. 194; laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, legge 1° febbraio 1960, n. 67; laurea in scienze economiche e bancarie e laurea in scienze economiche, legge 29 novembre 1971, n. 1089; laurea in psicologia, legge 6 dicembre 1971, n. 1076; lauree in economia politica ed in economia aziendale conseguite in università statali e non statali riconosciute, nonchè laurea in scienze economiche e sociali, conseguita presso l'Università di Calabria, legge 8 gennaio 1979, n. 10);

d) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto. Non potranno essere, in ogni caso, giudicate idonee le aspiranti di statura inferiore a centimetri 159.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono. altresì, concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, dovranno essere presentate al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno altresì valide le domande che fossero eventualmente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla prefettura della provincia in cui la candidata ha la propria residenza.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno far espressa menzione di tale loro qualifica nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; di essere a conoscenza del luogo, dei giorni e dell'ora fissati per le prove scritte; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

L'amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo alla idoneità psico-fisica al servizio d'istituto, previsto dall'art. 2, lettera *f*), del presente bando.

A tal fine, le candidate che avranno superato le prove scritte del concorso saranno sottoposte, prima del colloquio, a visita psico-fisica di controllo in Roma, nel giorno e nel luogo preventivamente comunicati alle candidate stesse, da parte di una commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

La predetta commissione utilizzerà le consulenze, le tecniche e le attrezzature che riterrà opportuno ai fini del giudizio.

La commissione stessa è responsabile e autonoma per quanto attiene ai giudizi espressi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità psico-fisica delle candidate al servizio d'istituto, riportato nella predetta visita, sarà comunicato alle candidate seduta stante ed è definitivo.

Le candidate dichiarate non idonee saranno escluse dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale e/o amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione amministrativa speciale con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza, sul diritto del lavoro, nonchè su nozioni di sociologia e di psicologia applicata e dell'età evolutiva.

Le candidate devono, altresì, dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 17 e 18 settembre 1979 con inizio alle ore 8,30.

Le candidate, alle quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma del precedente art. 3, sono tenute a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati, esibendo a tal fine un idoneo documento di riconoscimento.

E' vietato alle concorrenti, a pena di esclusione dal concorso, di portare seco appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

E' loro consentito soltanto, durante le prove scritte, di consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note nè richiami dottrinali e giurisprudenziali, nonchè i dizionari della lingua italiana, che siano stati preventivamente presentati dalle concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esame e verificati dalla commissione esaminatrice.

Art. 8.

Le prove scritte saranno superate dalle candidate che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata alla candidata almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se la candidata non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco delle candidate ascoltate, con l'indicazione del voto da ciascuna riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

La candidata che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per la visita psico-fisica di controllo o per il colloquio, viene esclusa dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 10.

Le concorrenti che supereranno il colloquio saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito dell'amministrazione, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e delle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 11.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in bollo, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°;

b) titolo originale di studio o copia dello stesso autenticata e rilasciata da notaio su carta bollata, ovvero il documento in bollo rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale. L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana in bollo;

d) certificato in bollo da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il godimento;

e) certificato generale del casellario giudiziale in bollo;

f) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasicata dall'amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che le interessate erano in possesso del requisito della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso.

Art. 13.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che gode ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 12.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*) del citato art. 12.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del richiamato art. 12, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante lo stato di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 10, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 12 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Art. 15.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo le norme previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Le vincitrici del concorso saranno nominate ispettrici in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, saranno considerate decadute dalla nomina.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto delle disposizioni di legge in materia di posti riservati e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1979
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 234

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile - ROMA

La sottoscritta . . . . nata a . . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di tre posti di ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo di polizia femminile.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

5) di voler sostenere la prova di lingua . . . . .;

6) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

7) di non essere iscritta ad alcun partito politico;

8) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nei giorni 17 e 18 settembre 1979, con inizio alle ore 8,30 e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta soltanto a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione.

Dichiara altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

. . . .
(firma ed indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale)

. . . .
(autentica della firma)

N.B. — *a*) Le aspiranti che siano dipendenti da amministrazioni statali devono farne menzione nella domanda, al fine di avvalersi eventualmente dell'esenzione del limite di età previsto dalla lettera *b*) dell'art. 2 del bando di concorso.

b) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(5443)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a cinquantacinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennario 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale del Tesoro;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto di quanto prescritto, in materia di riduzioni di dotazioni organiche e di riserve di posti, dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, 2 aprile 1968, n. 482 e 24 luglio 1977, n. 618;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'amministrazione centrale del Tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1978, il presente concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a cinquantacinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del Tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nella amministrazione centrale del Tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver conseguito la licenza elementare (quinta classe).

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita; nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

e) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato, in carta da bollo, dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (quinta classe);

2) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti dichiarati idonei dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato allo estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati allo estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con la osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, avranno ottenuto un punteggio non inferiore ai sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base al punteggio complessivo ottenuto, da ciascun candidato, nella valutazione dei titoli e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1979
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 98

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il (1) . . . . . . residente in . . . via . . . . . n. . ., c.a.p. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquantacinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del Tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *d)* dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (quinta elementare) conseguito presso . . . . in data . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . . (4).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito: . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *d)* del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5267)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori di farmacia in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttori di farmacia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero, e per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 1° marzo 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Simonini Alessandro, nato a Barga il 19 agosto 1944;
Rosenkrantz Daniele, nato a Ala di Stura il 5 gennaio 1921.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 1° marzo 1978 è integato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Dapporto Mario, nato a Faenza il 13 febbraio 1929;
Ferrari Domenico, nato ad Aulla il 14 settembre 1929;
Manzoni Carlotta, nata a Milano il 12 gennaio 1928;
Marchesi Francesco, nato a Vidigulfo il 1° marzo 1924;
Messini Carlo, nato a Foligno il 19 maggio 1923;
Nanni Ernesto, nato a Milano il 29 gennaio 1933.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5271)

Elenco degli aiuti di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1977 concernente l'elenco degli aiuti di anatomia ed istologia patologica, idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di anatomia ed istologia patologica in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anatomia ed istologia patologica presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizi di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per l'effetto dell'art. 1 del precedente decreto del 25 novembre 1977 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Albrizio Michele, nato a Bari il 14 maggio 1943;
Giordano Ferdinando, nato a Savona il 16 dicembre 1941;
Langè Angelo, nato a Busto Arsizio il 7 dicembre 1940;
Ravetto Carlo, nato a Serravalle Sesia il 29 luglio 1940.

Art. 2.

La dott.ssa Di Filippo Maria nata a Cheren l'8 agosto 1931 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anatomia ed istologia patologica a prescindere dalla idoneità regionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto dell'art. 2 del precedente decreto del 25 novembre 1977 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5269)

Elenco degli aiuti di geriatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di geriatria in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di geriatria presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri:

Binda Francesco, nato a Vicenza il 13 luglio 1934;
Galasso Domenico, nato a Zaccanopoli il 28 febbraio 1942;
Gassi Antonio, nato a Noicattaro il 9 maggio 1934;
Moscati Luigi, nato ad Amatrice il 20 dicembre 1923;
Orecchia Raffaele, nato a Taurasi il 14 settembre 1934;
Policicchio Domenico, nato a Carolei il 3 febbraio 1944;
Tacchi Ferruccio, nato a Cascina il 19 agosto 1934.

Art. 2.

Il dott. Martelli Francesco nato a Portigliola l'11 marzo 1936, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di geriatria a prescindere dall'idoneità regionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5270)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5, parte seconda, dell'11 febbraio 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia 23 maggio 1978, n. 20, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentacinque posti di sostituto, bandito con ordinanza 25 febbraio 1975, n. 10-*bis*.

(4755)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico ad undici posti di revisore tecnico, carriera di concetto, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e proroga del termine per la presentazione delle domande.

Con decreto n. 20169/Pr. del 15 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1978, registro n. 1, foglio n. 240, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 30 gennaio 1979, è stato indetto un concorso pubblico per undici posti di revisore tecnico, carriera di concetto, nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e poi di seguito prorogato di 30 (trenta) giorni con decreto n. 20695/Pr. del 6 marzo 1979, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 26 del 29 maggio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1979, registro n. 1, foglio n. 178.

Il nuovo termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 29 maggio 1979.

(5505)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio immunotrasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso chirurgico;

due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(1882/S)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(1874/S)

OSPEDALI «EUR-GARBATELLA» DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche presso il presidio sanitario «Centro paraplegici» di Ostia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Roma.

(1876/S)

OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(1867/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1869/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(1870/S)

OSPEDALI DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto oculista;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(1871/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI BARGA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(1873/S)

OSPEDALE PER LE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(1866/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALO'

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(1903/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « UMBERTO I » DI BELLANO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(1868/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1979, n. **19.**

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, concernente norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 2 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 « Norme per la attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » sono apportate le modifiche indicate ai commi successivi.

L'ultimo comma dell'art. 19 è così modificato: « Per gli anni 1978 e 1979 le domande devono essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle direttive approvate dal consiglio regionale di cui all'art. 63 della presente legge ».

Il termine di scadenza previsto dall'ultimo comma dell'articolo 29 è prorogato al novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine devono essere presentate le domande relative all'anno 1979.

Il termine di scadenza previsto dall'ultimo comma dell'articolo 51 è prorogato al novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine devono essere presentate le domande relative all'anno 1979.

Il primo comma dell'art 53 è così modificato: « Ai fini della concessione degli aiuti previsti dal precedente art. 52 ed in ordine alle iniziative nello stesso indicate, ciascuna comunità montana provvede a redigere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una mappa dei pascoli e degli alpeggi con il censimento completo e dettagliato di tutte le terre suscettibili di utilizzazione a pascoli con particolare riferimento alle terre abbandonate o scarsamente utilizzate ».

Il terzo comma dell'art. 53, è così modificato: « Sulla base della predetta mappa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente per gli anni 1978 e 1979, ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi, ciascun ente o organismo presenta alla comunità montana competente per territorio un progetto di massima, corredato dal preventivo di spesa, dalle iniziative da realizzare in ordine a ciascun pascolo o alpeggio ».

Il termine di scadenza previsto per la presentazione delle richieste dall'ultimo comma dell'art. 56 è prorogato al sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Sono altresì apportate alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, le seguenti correzioni materiali:

a) art. 3, comma secondo: sostituire l'espressione « del successivo art. 18 » con l'espressione « del successivo art. 19 »;

b) art. 14, comma secondo: sostituire «1974 » con « 1971 »;

c) art. 16, comma primo: sostituire l'espressione « dal precedente articolo » con l'espressione « dai precedenti articoli »;

d) art. 21, comma primo: sostituire l'espressione « di cui all'art. 18 » con l'espressione « di cui all'art. 19 »;

e) art. 25, comma terzo: sostituire l'espressione « di cui all'art. 22 » con l'espressione « di cui all'art. 23 »;

f) art. 34, comma primo: sostituire l'espressione « di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*) e *g*) » con l'espressione « di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) »;

g) art. 55, comma terzo: sostituire l'espressione « al precedente articolo » con l'espressione « ai precedenti articoli »;

h) art. 55, comma quarto: sostituire l'espressione « di cui all'art. 50 » con l'espressione « di cui all'art. 51 »;

i) art. 56: modificare il titolo dell'articolo con « concessione di contributi per la realizzazione di infrastrutture ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 68, è abrogato.

Art 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto

Venezia, addì 30 marzo 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1979, n. **20.**

Disciplina dei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 2 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Definizione di mercato

Per mercato all'ingrosso si intende, in armonia con le norme di legge in materia, il pubblico servizio che collega la produzione al consumo, assicura la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed igienico-sanitaria e contribuisce alla libera formazione dei prezzi delle merci

Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli e bestiame compresi, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi che comunque conservati o trasformati, dei prodotti floricoli, delle piante coltivate e delle sementi, che si svolge nei mercati all'ingrosso, è disciplinato dalla presente legge.

Ai fini della presente legge si distinguono tra mercati all'ingrosso:

quelli della produzione in cui le merci sono offerte esclusivamente da produttori singoli o associati. Tali mercati, ad eccezione di quelli ittici che sono regolamentati dalla presente legge, verranno disciplinati con apposite leggi regionali;

quelli di distribuzione o di transito in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti all'ingrosso e da commercianti al dettaglio;

quelli al consumo in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio;

quelli a funzione mista in cui agiscono più categorie di operatori.

Non costituiscono mercati all'ingrosso:

a) i magazzini di commercio all'ingrosso, la cui attività è soggetta alla disciplina del successivo art. 20;

b) i centri di raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione dei produttori singoli ed associati, gli stabilimenti delle aziende di trasformazione singole od associate.

Art 2.
Piano regionale dei mercati all'ingrosso

Al fine di favorire un corretto raccordo tra produzione e distribuzione, una razionale localizzazione ed una adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, il consiglio regionale, su proposta della giunta predispone entro 18 mesi dall'entrata in

vigore della presente legge il « Piano regionale di intervento nel settore dei mercati all'ingrosso » anche in assenza del piano territoriale regionale di coordinamento, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Il piano dovrà indicare tra l'altro:

a) le zone di influenza e le aree di insediamento dei mercati;

b) la specializzazione merceologica con l'indicazione dei mercati alla produzione, alla distribuzione o transito, al consumo e a funzione mista;

c) gli standards minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie;

d) le modalità per l'istituzione dei nuovi mercati e per gli ampliamenti di quelli esistenti in conformità alle previsioni del piano.

La commissione regionale per i mercati, istituita dall'art. 5, trasmetterà alla giunta regionale le proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione del piano.

Art. 3.

Istituzione e progettazione dei mercati all'ingrosso

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso può essere assunta dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane, da comuni, dai consorzi fra enti pubblici territoriali e altri enti pubblici e di diritto pubblico nonchè istituti di credito ed organismi associativi costituiti da operatori economici nei settori della produzione, della lavorazione e del commercio dei prodotti stessi.

L'istituzione è autorizzata dal consiglio regionale, sentita la commissione regionale per i mercati, per iniziative conformi alle previsioni del piano regionale dei mercati all'ingrosso, di cui al precedente articolo.

I progetti tecnici relativi all'impianto, al trasferimento o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono adottati dai comuni e ad essi si applicano le norme di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, modificata dalla legge regionale 30 novembre 1978, n. 68, in materia di urbanistica e lavori pubblici.

Art. 4.

Gestione dei mercati all'ingrosso

I mercati all'ingrosso sono gestiti:

a) dai comuni, mediante aziende speciali. Possono essere gestiti in economia dai comuni soltanto i mercati di limitata importanza economica, nonchè quelli aventi attività a carattere stagionale;

b) dai consorzi costituiti fra enti locali territoriali, mediante aziende consorziali;

c) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali ed altri enti pubblici o di diritto pubblico e cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, con la partecipazione maggioritaria degli enti pubblici territoriali.

Gli enti istitutori possono dare in concessione la gestione del mercato solamente agli enti di cui alla lettera c) del comma precedente, con l'osservanza di quanto stabilito dal piano regionale dei mercati all'ingrosso previsto all'art. 2 e dalle disposizioni attuative deliberate dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 dello statuto.

I bilanci annuali degli enti gestori sono approvati dagli enti concessionari.

La contabilità delle entrate e delle uscite dei mercati gestiti in economia dai comuni deve essere tenuta separata dal bilancio generale. I proventi di gestione devono essere commisurati alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonchè all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

Art. 5.

Commissione regionale per i mercati

E' istituita presso la Regione una commissione regionale per i mercati, nominata dalla giunta regionale e presieduta dal presidente della giunta stessa o da un assessore delegato. Tale commissione è composta:

1) da due rappresentanti del consiglio regionale, di cui uno per la minoranza;

2) da cinque rappresentanti della sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

3) da un direttore di mercato;

4) da tre rappresentanti rispettivamente dei produttori per i settori agricolo-alimentari, delle carni e dei prodotti ittici, designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentatve;

5) da tre rappresentanti delle cooperative ed associazioni di produttori rispettivamente per i settori agricolo-alimentari, delle carni e dei prodotti ittici, designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative;

6) da tre rappresentanti dei commercianti, designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative dei commercianti, esportatori e commissionari;

7) da un rappresentante dell'industria di trasformazione scelto fra i designati dalle associazioni regionali di categoria;

8) da tre rappresentanti dei lavoratori e dei consumatori, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

9) da un rappresentante dei facchini, abilitato nell'ambito di un mercato all'ingrosso, designato dall'organizzazione regionale più rappresentativa.

Alle riunioni della commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore del dipartimento per l'artigianato, le fiere e i mercati, o un funzionario da lui delegato.

Esperti e tecnici nei settori connessi con le attività e i servizi dei mercati possono essere invitati dal presidente a partecipare, di volta in volta, alle sedute della commissione, con voto consultivo, per la trattazione di argomenti di interesse particolare.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente della giunta regionale, addetto al dipartimento per l'artigianato, le fiere e i mercati, con la qualifica non inferiore a funzionario.

Trascorsi quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione regionale per i mercati potrà esercitare le sue funzioni previste al successivo articolo, anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti delle varie categorie interessate, purchè sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.

Art. 6.

Compiti della commissione regionale per i mercati

La commissione esprime pareri e formula proposte in ordine:

a) all'applicazione della disciplina sul commercio all'ingrosso, ovunque esercitato;

b) alla formulazione del piano regionale dei mercati ed alla individuazione di specifiche iniziative volte a realizzare un coordinamento operativo tra i mercati stessi anche in funzione dello sviluppo dell'esportazione al fine di valorizzare i prodotti regionali;

c) alla gestione dei mercati e alla vigilanza sul commercio all'ingrosso fuori mercato;

d) ai regolamenti dei singoli mercati;

e) al coordinamento normativo dei mercati, compresi il calendario e l'orario delle operazioni mercantili, che saranno fissati annualmente dalla giunta regionale.

Esprime, inoltre, pareri su ogni questione riguardante il commercio nei mercati all'ingrosso che l'amministrazione regionale o gli enti gestori o altri enti pubblici interessati ritengano di sottoporre all'esame della commissione stessa per il tramite della Regione.

La commissione può operare in sezione per la trattazione di specifici argomenti. Ciascuna sezione è composta dai membri delle categorie, di cui al precedente art. 5, particolarmente interessati ai problemi settoriali da trattare.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento approvato dal consiglio regionale, si provvederà a disciplinare il funzionamento della commissione e delle sezioni.

Ai membri della commissione spetta un'indennità giornaliera per ogni effettiva partecipazione alle sedute nella misura di L. 18.000 come previsto dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

In aggiunta a quanto stabilito nel comma precedente spetta ai membri della commissione un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede della commissione stessa nella misura spettante ai consiglieri regionali.

Art. 7.

Regolamento di mercato

Il consiglio regionale, sentita la commissione di cui all'art. 5, può emanare disposizioni per il coordinamento regionale dei regolamenti di mercato.

I regolamenti di mercato sono adottati dagli enti istitutori, i quali, nel caso non provvedano direttamente alla gestione, devono sentire preventivamente gli enti gestori.

Qualora la gestione non sia svolta direttamente, l'ente istitutore, prima della deliberazione, deve sentire l'ente gestore.

Il regolamento di mercato deve essere adottato prima dell'inizio dell'attività del mercato. Per i mercati già istituiti si applicano le modalità fissate dalle norme transitorie, di cui al successivo art. 21.

Nel regolamento devono fra l'altro essere previste norme relative:

1) ai criteri e alle modalità per l'assegnazione della concessione dei punti di vendita;

2) alla disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente;

3) alla determinazione dei livelli minimi di attività annuale cui subordinare le concessioni dei magazzini e dei posteggi;

4) al calendario ed orario per le operazioni mercantili e per il funzionamento dei servizi coordinato tra i vari mercati della regione, come previsto alla lettera *e*) dell'articolo precedente;

5) alla nomina del direttore di mercato, alle sue attribuzioni, allo stato giuridico e al trattamento economico;

6) alla pianta organica del personale con indicazioni delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico;

7) alla composizione, al funzionamento ed ai compiti della commissione di mercato, di cui al successivo art. 8;

8) all'organizzazione e alla disciplina dei servizi di mercato;

9) alla determinazione della cauzione imposta ai commissionari, ai mandatari e ai commercianti che effettuano operazioni in conto commissione, nonchè alle sanzioni amministrative nell'ambito di una omogenea normativa regionale;

10) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;

11) alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni disciplinari a carico dei contravventori della presente legge e del regolamento di mercato;

12) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

Art. 8.

Commissione di mercato

Presso ogni mercato è istituita una commissione nominata dall'ente istitutore del mercato. Essa è presieduta dal sindaco del comune dove ha sede il mercato o da un suo delegato; ove trattasi di consorzio, da uno dei sindaci dei comuni consorziati o da un suo delegato.

Della commissione devono far parte:

a) i rappresentanti del consiglio comunale ove ha sede il mercato; i rappresentanti di tutti i comuni consorziati qualora l'ente gestore sia un consorzio, assicurando la rappresentanza della minoranza;

b) i rappresentanti delle organizzazioni economiche interessate e degli organismi cooperativi, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale e delle altre categorie ritenute opportune da ciascun regolamento di mercato;

c) l'ufficiale sanitario del comune dove ha sede il mercato.

Delle commissioni presso i mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici devono, altresì, far parte veterinari responsabili dei servizi veterinari del comune ove ha sede il mercato o dei comuni consorziati.

Alle sedute della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.

A partecipare ai lavori della commissione possono essere chiamati, senza diritto di voto, persone esperte del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.

La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione di mercato trasmette per conoscenza, entro quindici giorni dalla seduta, copia dei verbali delle proprie riunioni alla commissione regionale per i mercati e all'ente gestore.

Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.

Art. 9.

Compiti della commissione di mercato

La commissione di mercato ha il compito di:

1) esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti, di cui all'art. 19 della presente legge, e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato;

2) collaborare con la commissione regionale per i mercati nell'ambito dei compiti previsti all'art. 6;

3) proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

4) esprimere il proprio parere all'ente gestore:

a) sugli orari delle operazioni di mercato;

b) sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;

c) sui canoni di concessione dei punti di vendita;

d) sulle tariffe dei servizi di mercato;

e) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;

f) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato;

g) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;

h) sull'osservanza delle norme di qualità e igienico-sanitarie.

Art. 10.

Direttore di mercato

Ad ogni mercato è preposto un direttore, che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari.

La nomina e i compiti del direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.

Art. 11.

Servizio igienico-sanitario

Nei mercati all'ingrosso dei prodotti, di cui all'art. 1, è istituito, dai competenti organi comunali, un servizio per l'accertamento della sanità e commestibilità dei prodotti.

Il responsabile del servizio può dichiarare non idonee alla alimentazione determinate partite di prodotti e disporne la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, previo rilascio di certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore, proprietario o venditore per conto terzi e l'altra alla direzione del mercato. Su richiesta ed a spese del detentore, tali partite di prodotti possono essere accantonate, sotto debito controllo, fino a quando non saranno noti i risultati delle analisi.

L'ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali, le attrezzature e il personale ausiliario necessari.

Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati, i funghi freschi ed essiccati non coltivati nonchè i funghi coltivati non confezionati in imballaggi chiusi e regolarmente individuati da etichetta del produttore o detentore debbono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario.

Le carni e i prodotti ittici provenienti da altri comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti a vigilanza sanitaria, secondo le modalità stabilite in materia dalla Regione.

Art. 12.

Rilevazioni statistiche e prezzi

Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica, riguardano sia la quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato e, per i mercati ittici, sullo spoglio dei fogli d'asta e dei conti vendita.

Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità, della provenienza e del destinatario.

La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato a mezzo di personale all'uopo qualificato, mediante il metodo della rilevazione diretta.

Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto «valore - peso» ancorato alla quantità, qualità e varietà dei prodotti.

La elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati e, per ogni prezzo rilevato, il rilevatore dovrà registrare anche il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della direzione del mercato, che potrà avvalersene ai fini statistici, tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine, sia per quanto riguarda i prezzi sia per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione e sistematicamente trasmessi alla giunta regionale.

Art. 13.

Servizi bancari e di tesoreria

Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'ente gestore ed approvata dall'ente istitutore del mercato, sentita la commissione di mercato.

L'istituzione della cassa è comunque obbligatoria per i mercati ittici e per gli altri mercati nei casi in cui le vendite sono effettuate con il sistema dell'asta. In questi casi gli operatori devono obbligatoriamente servirsi della cassa di mercato.

Il regolamento della cassa di mercato deve essere adottato con deliberazione dell'ente gestore, sentita la commissione di mercato.

Art. 14.

Facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'intero del mercato possono essere svolte dall'ente gestore direttamente o date in concessione, con preferenza alle cooperative.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei propri punti vendita, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo dei propri dipendenti.

Per ambito dei punti di vendita si intende anche il pianale dei veicoli ad esso accostato per il carico e lo scarico.

Art. 15.

Servizi e relative tariffe

I canoni di concessione dei punti di vendita e le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono fissati dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato ed approvati dal comitato provinciale prezzi in base alle leggi vigenti.

Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto.

In ogni caso nei mercati all'ingrosso non sono ammessi pagamenti che non siano relativi a prestazioni effettivamente rese.

Art. 16.

Venditori e compratori

Sono ammessi ai mercati i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

a) venditori:

1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori che devono essere iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) i prodottori singoli od associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nonchè le associazioni dei produttori costituite a norma di legge ed in forza dei regolamenti della CEE;

3) le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricolo-zootecnici, della pesca e della caccia;

4) gli enti di sviluppo, le cooperative e i loro consorzi le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle provincie, dei comuni e loro consorzi.

b) compratori:

1) i commercianti all'ingrosso;

2) i commercianti al minuto, singoli od associati;

3) le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

4) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonchè i pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le unioni volontarie;

5) le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle province, dei comuni e loro consorzi.

I produttori singoli o comunque associati, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

L'attività degli operatori interessati alle negoziazioni è disciplinata dal regolamento di mercato. Spetta al direttore di mercato l'accertamento della loro appartenenza alle categoria indicate nel presente articolo.

Nell'orario e con le modalità stabilite dal regolamento di mercato, sono ammessi, agli acquisti anche i consumatori per almeno due ore giornaliere. A tale scopo l'ente gestore provvederà a pubblicizzare, nell'intero del mercato, il prezzo medio dei prodotti di prima e seconda qualità. Eventuali deroghe potranno essere concesse su motivata richiesta dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale per i mercati.

I consumatori potranno effettuare personalmente le operazioni di facchinaggio.

E' vietato agli operatori ammessi al mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del mercato per la rivendita all'intero dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad enti ospedalieri e comunità assistenziali.

I commissionari assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare, fuori del mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti, di cui all'art. 1, pena la revoca dell'assegnazione.

I mandatari e gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona, pena la loro cancellazione dagli appositi albi.

L'ente gestore può, in caso di comprovata necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato, nonchè provvedere alle vendite di tutti quei prodotti che perverranno alla direzione da parte di produttori, singoli od associati, che ne facciano richiesta.

Art. 17.

Modalità di vendita dei prodotti, vendita all'asta e per conto

La vendita dei prodotti alimentari deve garantire il peso netto con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge in materia. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, fermo restando il disposto per quanto riguarda i mercati ittici.

L'ente gestore, su richiesta dei produttori singoli od associati o di grossisti che ne facciano richiesta, può consentire la vendita con il sistema dell'astazione, con le modalità previste nel regolamento di mercato.

Della esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita è, in ogni caso, responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Il direttore del mercato vieta la vendita di quelle parti o colli di prodotti non classificati secondo le norme vigenti oppure la consente qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

Art. 18.

Mercati ittici

Nei mercati ittici la vendita dei prodotti deve avvenire mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore, che si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti i prodotti destinati alla vendita dovranno essere consegnati direttamente alla direzione del mercato.

Nei mercati di consumo è consentita la vendita mediante trattativa privata.

Art. 19.

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di mercato, indipendentemente da ogni altra azione civile o penale, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

1) in caso di infrazioni lievi:

a) diffida scritta ad opera del direttore o della commissione di mercato;

b) sospensione da ogni attività di mercato fino a tre giorni da parte del direttore con provvedimento definitivo;

2) in caso di infrazioni gravi:

a) sospensione da ogni attività di mercato fino a sei mesi ad opera della commissione di mercato con provvedimento definitivo, previa contestazione degli addebiti all'interessato;

b) revoca della concessione dei posteggi e dei magazzini disposta dall'ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, sentita la commissione di mercato.

Le violazioni, di cui al precedente comma, sono altresì soggette alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000 irrogata dal sindaco competente con le modalità fissate dal regolamento di mercato.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative saranno destinate alle finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 20.

Commercio all'ingrosso fuori dei mercati riconosciuti

L'esercizio del commercio all'ingrosso fuori dei mercati riconosciuti si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento, relativo al mercato all'ingrosso locale ove esista o del mercato del comune capoluogo di provincia o del comune più vicino che non attengano al funzionamento interno.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni, nel cui territorio non esistono mercati all'ingrosso riconosciuti, disciplinano con apposito regolamento, il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1, tenendo conto delle disposizioni contenute nella presente legge relative in particolare:

a) alla vigilanza e al controllo igienico-sanitario e fitopatologico;

b) al calendario ed orario per le operazioni mercantili;

c) alla discarica dei rifiuti e ai servizi igienico-sanitari;

d) alla commercializzazione dei prodotti, alla confezione dei colli e delle derrate nonchè, relativamente ai mercati delle carni, all'assegnazione di carni di bassa macellazione e al sequestro per motivi igienico sanitari;

e) alla rilevazione dei prezzi e alla compilazione delle statistiche che dovranno essere trasmesse sistematicamente alla giunta regionale a cura del comune competente;

f) agli strumenti di pesatura;

g) ai mezzi di trasporto.

Trascorso inutilmente il termine, di cui al secondo comma del presente articolo, al commercio all'ingrosso fuori dei mercati riconosciuti si applicano le norme, che non attengano al funzionamento interno del mercato, del rispettivo mercato del comune capoluogo di provincia, compresi il calendario e l'orario per le operazioni mercantili.

I comuni possono disporre, in caso di turbativa del normale andamento dei prezzi nei mercati ittici di produzione, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi

Per le violazioni al regolamento di mercato ed alle norme in esso richiamate si applicano le sanzioni previste all'art. 19.

La sanzione è applicata dal sindaco competente per territorio, con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Modifica dei regolamenti e delle forme di gestione dei mercati esistenti

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti gestori dovranno adottare o modificare il regolamento di mercato in conformità alla presente legge.

Entro lo stesso termine, dovrà essere data attuazione al disposto, di cui all'art. 4, relativamente alla forma di gestione dei mercati.

Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma la giunta regionale, sentita la commissione regionale per i mercati, con proprio provvedimento, può stralciare o modificare le norme regolamentari incompatibili con le finalità della presente legge.

Fino a quando non verrà formulato il piano regionale dei mercati all'ingrosso, il provvedimento di istituzione e di riconoscimento dei mercati stessi sarà adottato dal consiglio regionale in conformità alle linee fondamentali per la predisposizione del piano territoriale regionale di coordinamento, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Art. 22.

La presente legge si applica al commercio all'ingrosso di cui agli articoli 1 e 20 della presente legge e cessano di avere vigore tutte le disposizioni contrarie e incompatibili.

Art. 23.

La spesa per il funzionamento della commissione regionale per i mercati è fissata, per l'anno 1978, in L. 1.000.000.

Tale spesa sarà imputata al cap. 192019110: « Spese per il funzionamento di consigli, di comitati, collegi e commissioni compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 marzo 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1979, n. **21**.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **16** *del 2 aprile* 1979)

(*Omissis*)

(3735)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791620)